

Ordinanza concernente il fondo di soccorso del personale federale (OFSPers)

del 18 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale,²

ordina:

Sezione 1: Forma giuridica e scopo

Art. 1³ Forma giuridica

Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005⁴ sulle finanze della Confederazione.

Art. 2⁵ Scopo

Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all'articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.

Sezione 2: Beneficiari e prestazioni

Art. 3⁶ Beneficiari

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all'inizio dell'invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

RU 2003 299

¹ RS 172.220.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

⁴ RS 611.0

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

- a. unità amministrative secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- b. Servizi del Parlamento secondo l'articolo 64 della legge del 13 dicembre 2002⁸ sul Parlamento;
- c. Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 2010⁹ sull'organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 2009¹¹ sul Tribunale federale dei brevetti;
- d. Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹² sul Tribunale federale;
- e. Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali;
- f. segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali;
- g. unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d'intesa con i partner sociali.

Art. 4 Condizioni e prestazioni

¹ Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.

² Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).¹³

³ Le prestazioni si compongono di:

- a. prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;
- b. prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;
- c. prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.

⁷ RS 172.010.1

⁸ RS 171.10

⁹ RS 173.71

¹⁰ RS 173.32

¹¹ RS 173.41

¹² RS 173.110

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

⁴ Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.

Art. 5 Principi

¹ Il fondo di soccorso:

- a. veglia sull'impiego efficace ed economico dei mezzi;
- b. collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;
- c. si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;
- d. valuta regolarmente la sua attività.

² Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all'articolo 4 capoverso 2.

Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione

Art. 6 Finanziamento

¹ Il fondo di soccorso è finanziato da:

- a. mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;
- b. donazioni dirette di terzi;
- c. donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;
- d. interessi e utili di capitale derivanti dall'investimento del suo patrimonio;
- e. multe conformemente all'articolo 99 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹⁴ sul personale federale;
- f. ricavi dalla vendita di oggetti trovati.

² Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all'articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.¹⁵

Art. 7 Gestione del patrimonio

¹ Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all'articolo 6 è collocato presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell'ambito della tesoreria centrale.¹⁶

¹⁴ RS 172.220.111.3

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

² La remunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006¹⁷ sulle finanze della Confederazione.¹⁸

³ Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.

Art. 8¹⁹ Spese amministrative e di consulenza

¹ Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.

² Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:

- a. gli oneri della segreteria di cui all'articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
- b. le spese di consulenza della CSPers di cui all'articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
- c. i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
- d. gli onorari degli esperti di cui all'articolo 10 lettera c.

Sezione 4: Organi del fondo di soccorso

Art. 9 Organi

Gli organi del fondo di soccorso sono:

- a. il consiglio del fondo;
- b. la segreteria.

Art. 10 Compiti e competenze del consiglio del fondo

Il consiglio del fondo:

- a.²⁰ stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
- b. definisce le linee direttrici dell'attività del fondo di soccorso;
- c. può interpellare comitati ed esperti;
- d. emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;

¹⁷ RS 611.01

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

- e. decide definitivamente sulle domande di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l'importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera c;
- f. sorveglia l'attività dei comitati;
- g.²¹ allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
- h.²² ...
- i. provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;
- j. statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;
- k. esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;
- l.²³ ...

Art. 11 Composizione e costituzione del consiglio del fondo

¹ Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d'ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.

² Il consiglio del fondo si autocostruisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.

Art. 12 Nomine

¹ Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.

² Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.

³ La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.

Art. 13 Riunioni, numero legale

¹ Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l'anno.

² Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

²² Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

²³ Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.²⁴

³ Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.

Art. 14 Segreteria

¹ La segreteria:

- a. decide sulle domande di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l'importo fissato nel regolamento interno;
- b. prepara gli affari del consiglio del fondo;
- c. gestisce la segreteria del consiglio del fondo.

² La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell'UFPER.²⁵

Art. 15 Procedura di ricorso

¹ Contro le decisioni della segreteria previste nell'articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.

² Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.

Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso

Art. 16 Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.

Art. 17 Compiti e competenze

L'ufficio di revisione:

- a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;
- b. può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;
- c.²⁶ riferisce annualmente al fondo di soccorso e all'UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).

Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso

Art. 18²⁷

¹ Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell'UFPER.

² Il consiglio del fondo sottopone all'UFPER i seguenti documenti per approvazione:

- a. il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);
- b. il regolamento interno (art. 10 lett. d);
- c. il preventivo (art. 10 lett. g);
- d. il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell'ufficio di revisione (art. 17 lett. c).

Sezione 7: Entrata in vigore²⁸

Art. 19²⁹

Art. 20 ...³⁰

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

³⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2121).

